

PROVVEDIMENTO DEL RUP

di affidamento diretto dell'incarico di Revisore Legale per il triennio 2021-2023 di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 120/2020 di conversione con modificazione del D.L. 16.07.2020, n. 76, così come modificata dal D.L. n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 di importo inferiore a Euro 40.000,00 .

Premesso

che io sottoscritto Dr. Filippo Alaimo nato ad Agrigento il 04/05/1971 sono stato nominato in data 22/11/2021 R.U.P. per l'affidamento dell'incarico di Revisore Legale del Pio Istituto Zirafa Sacro Cuore di Gesù per il triennio 2021-2023 dal Presidente del Pio Istituto Zirafa Sac. Angelo Gambino in base al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici, e in particolare l'art. 31 (ruolo e funzioni del RUP), secondo il quale per ogni singola procedura di affidamento di un appalto le stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, l'art. 101 (soggetti delle Stazioni appaltanti), ha svolto la seguente attività istruttoria :

Visti: - il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 36, comma 2 lettera a) e ss.mm.ii. che prevede, per le forniture di importo inferiore a € 40.000,00, che la Stazione Appaltante proceda mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; - il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120 del 11/09/2020 ed in particolare l'art. 1 c. 2 in base al quale, in deroga all'art. 36 c. 2 lettera a), le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto per forniture di importo inferiore a 75.000 euro fino al 31/12/2021;

- l'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. in base al quale per gli acquisti di beni e di servizi di importo inferiore a euro 5.000,00 non sussiste l'obbligo di ricorrere al MePA, o ad altri mercati elettronici, o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento;

- le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, in attuazione del succitato D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e ss.mm.ii., dove in particolare si prevede che per lavori/servizi/forniture di importo fino a € 5.000,00, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di una autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, previa consultazione del casellario ANAC e verifica della regolarità del DURC;

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 192 in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure;

• in conformità alle disposizioni di cui all'Art. 16, comma 25, del decreto legge 13 Agosto 2011 , n. 138, convertito, con modificazioni , dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Revisore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione da almeno due anni nel Registro dei Revisori Legali o all'ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili;
2. Conseguimento nell'anno precedente di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Che la relazione prodotta dal revisore dei conti è obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, di cui all'art. 243 del D.Lgs.vo n. 267 2000, che prevede che le funzioni di revisore contabile , in enti di ridotte dimensioni , siano esercitate da un unico soggetto , scelto tra gli iscritti all'albo dei Revisori Legali istituito presso il ministero dell'Economia e delle Finanze;

Atteso che, pertanto, risulta necessario procedere all'affidamento dell'incarico per il triennio 2021-2023 ad un professionista abilitato, in possesso dei requisiti di legge, dotando l'ente dell'indispensabile organo di revisione economico-finanziaria;

Che con Delibera n. 40 del 19/06/2018 il Servizio era stato affidato per il triennio 2018-2020 al Dott. Paolo Barragato nato a Palermo il 30/11/1967 C.F. BRRPLA67S30G273D con studio in Viale dei Pini n. 3, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 136849 pubblicato sulla G.U. dal 29/074/2005, con offerta economica di Euro 1.125,00.

Che con provvedimento del 25/11/2021 del R.U.P. Dr. Filippo Alaimo, il Dr. Paolo Barragato era stato nominato Revisore Legale per il triennio 2021-2023.

Che il Dott. Paolo Barragato ha presentato una pec di rinuncia all'incarico di Revisore Legale per il triennio 2021-2023 per motivi personali , protocollo interno n. 37 del 20/12/2021.

Che il Dr. Stagno Salvatore ha trasmesso istanza di iscrizione all'albo dei professionisti di fiducia corredata da Curriculum Vitae e documento di identità tramite pec, protocollo n. 39 del 20/12/2021;

Che lo stesso Dr. Stagno presenta i requisiti necessari sopra descritti ai fini della nomina come Revisore Legale del Pio Istituto Zirafa Sacro Cuore di Gesu'.

Che la relazione prodotta dal revisore dei conti è obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge, di cui all'art. 243 del D.Lgs.vo n. 267 2000, che prevede che le funzioni di revisore contabile , in enti di ridotte dimensioni , siano esercitate da un unico soggetto , scelto tra gli iscritti all'albo dei Revisori Legali istituito presso il ministero dell'Economia e delle Finanze;

Che il Dr. Salvatore Stagno ha dato risposta positiva alla proposta del R.U.P. di accettare l'incarico all'importo stabilito per il precedente Revisore Legale di Euro 1.125,00+oneri di legge.

Che il principio che deve ispirare l'andamento economico finanziario delle I. P.A.B. deve essere rivolto sempre alla ricerca della economicità della gestione ed al risparmio di spesa, ove questo non determini una minore qualità dei servizi resi dai soggetti terzi;

Per tutto quanto descritto in premessa

AFFIDO

direttamente in base all'Art. 1 all'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge 120/2020 di conversione con modificazione del D.L. 16.07.2020, n. 76, così come modificata dal D.L. n. 77/2021, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 l'incarico di Revisore Legale per il triennio 2021-2023 al Dott. Salvatore Stagno con studio in via Luigi Sturzo n. 65 , iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 136716 pubblicato sulla G.U. dal 29/05/2005, con offerta economica di Euro 1.125,00+oneri di legge.

Agrigento 27/12/2021



H R.U.P.
[Handwritten Signature]
Dr. Filippo Alaimo